II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 834/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2011

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (¹), in particolare l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (²).
- È opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CE) (2) n. 689/2008 per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (4) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5).
- (1) GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.
- (²) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.
- (3) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. (4) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
- (5) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

- (3) L'iscrizione dell'etalfluralin, dell'acido indolilacetico e del tiobencarb come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- L'iscrizione della guazatina come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e l'iscrizione della guazatina, con la denominazione «triacetato di guazatina», come sostanza attiva nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE è stata parimenti oggetto di una decisione negativa. Pertanto, la guazatina non può essere utilizzata come pesticida e deve essere iscritta negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L'iscrizione della guazatina nell'allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di iscrizione nell'allegato I ai sensi della direttiva 91/414/CEE, presentata in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (6). Poiché la nuova domanda è stata ritirata dal richiedente, viene meno il motivo della sospensione dell'iscrizione nell'allegato I. Occorre pertanto inserire la sostanza guazatina nell'elenco di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (5) L'iscrizione dell'1,3-dicloropropene come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto l'1,3-dicloropropene non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L'iscrizione dell'1,3-dicloropropene nella parte 2 dell'allegato I è stata sospesa a causa di una nuova domanda di

⁽⁶⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

IT

iscrizione nell'allegato I ai sensi della direttiva 91/414/CEE presentata in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda di includere l'1,3-dicloropropene come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata nuovamente oggetto di una decisione negativa e pertanto l'1,3-dicloropropene rimane vietato come pesticida e il motivo per sospenderne l'inclusione nella parte 2 dell'allegato I è venuto meno. Occorre pertanto inserire la sostanza 1,3-dicloropropene nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

- (6) L'iscrizione dell'alossifop-P come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione favorevole e pertanto l'alossifop-P non è più vietato per l'uso come pesticida. La sostanza attiva, denominata alossifop-R, dovrebbe pertanto essere cancellata dalla parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

- (8) Per dare agli Stati membri e all'industria tempo sufficiente per adottare le misure necessarie, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2011

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato come segue:

- 1) la parte 1 è così modificata:
 - a) sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einecs	Codice NC	Sottocategoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi per i quali non è richiesta la notifica
«Etalfluralin +	55283-68-6	259-564-3	2921 43 00	p(1)	div	
Guazatina +	108173-90-6 115044-19-4	236-855-3	3808 99 90	p(1)-p(2)	div-div	
Acido indolilacetico +	87-51-4	201-748-2	2933 99 80	p(1)	div	
Tiobencarb +	28249-77-6	248-924-5	2930 20 00	p(1)	div»	

b) è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einecs	Codice NC	Sottocategoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi per i quali non è richiesta la notifica
«Alossifop-R + (Estere metilico di alossifop-P)	95977-29-0 (72619-32-0)	n.a. (406-250-0)	2933 39 99 (2933 39 99)	p(1)	div»	

2) alla parte 2 sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einecs	Codice NC	Categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)
«1,3-dicloropropene	542-75-6	208-826-5	2903 29 00	p	div
Etalfluralin	55283-68-6	259-564-3	2921 43 00	p	div
Guazatina	108173-90-6 115044-19-4	236-855-3	3808 99 90	p	div
Acido indolilacetico	87-51-4	201-748-2	2933 99 80	p	div
Tiobencarb	28249-77-6	248-924-5	2930 20 00	p	div»